



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

SEGRETERIA SINDACO E STAFF

ORDINANZA SINDACALE N. 19 / 2020

OGGETTO: "GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORTI COMUNALI"

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visti

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

RITENUTO necessario, al fine di avere un contenimento della diffusione del virus COVID-19 attraverso situazioni di assembramento o comunque di contatti tra persone, introdurre una disciplina per l'utilizzo degli orti comunali;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a consentire l'accesso agli orti comunali nei limiti del DPCM, evitando fenomeni di assembramento attraverso l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente;

VISTO il Tuel 267/2000 all'articolo 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. l'accesso agli orti comunali è permesso in base all'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. è vietata qualunque forma di assembramento nei luoghi suddetti;
3. è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
4. è obbligatorio l'uso della mascherina;
5. la presente ordinanza ha valore a far data dal 28 ottobre 2020 e per la durata del periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19;

A V V E R T E

A) che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà al ripristino della chiusura dei suddetti luoghi e alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, salvo che il caso non costituisca un più grave reato;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

B) che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza sarà inviata:

- in Prefettura;
- alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri per i controlli necessari.

Lì, 27/10/2020

IL SINDACO
RICCI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)